

# Capitolo 4

## Incidenti stradali e loro prevenzione

### Sommario

1. Cause degli incidenti stradali. - 2. Doveri degli utenti della strada ai fini della sicurezza. - 3. La patente a punti. - 4. Doveri della polizia in caso di incidente stradale. - 5. Il comportamento in caso di incidente. - 6. Responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale.

### 1. Cause degli incidenti stradali

L'incidente stradale è un evento che raramente è originato da una sola causa. Quasi sempre, infatti, esso è il risultato di diversi fattori che agiscono nello stesso momento. Può essere causato:

- **dalla strada**, intendendo con questo termine l'ambiente nel quale si muove il veicolo, e cioè la strada propriamente detta, la segnaletica, l'eventuale illuminazione e le condizioni atmosferiche;
- **dal veicolo**, e cioè le condizioni e l'efficienza delle sue parti;
- **dall'uomo**, e cioè dal comportamento e dallo stato psicofisico del conducente, che è il fattore senza dubbio predominante ai fini della sicurezza stradale.

La causa più frequente degli incidenti (e quella che, secondo le statistiche, determina il maggior numero di morti sulle strade) è senza dubbio l'*eccesso di velocità*.

Inoltre, tra le cause più frequenti di incidenti stradali vi sono l'eventuale presenza di macchie d'olio, fanghiglia, foglie o pietrisco sull'asfalto, il fondo stradale ghiacciato, l'inizio di pioggia su fondo stradale asciutto o le piogge forti che causano allagamenti.

Ad esse si aggiungono quelle cause che riguardano la struttura stessa della strada quali la presenza di ostacoli rigidi sul suo ciglio, di strettoie o incroci non segnalati, di fondi stradali lisci etc. Inoltre, strade strette con carreggiate a doppio senso di circolazione, oppure carenti di segnaletica e rettilinei molto lunghi possono favorire il verificarsi di incidenti poiché la loro monotonia può facilmente determinare cali di attenzione e colpi di sonno.

Per tali ragioni, in situazioni di circolazione piuttosto difficili, si dovrà guidare con estrema cautela allo scopo di prevenire incidenti.

A tal proposito vengono riportati alcuni consigli utili per la guida in condizioni sfavorevoli.

#### A) Guida su strade sdruciolevoli

In caso di strade sdruciolevoli il conducente deve cercare di procedere a **velocità quanto più possibile uniforme** e particolarmente moderata nell'affrontare le curve.

Ovviamente se le solcature dei pneumatici presentano uno spessore adeguato la tenuta sul fondo stradale sarà più sicura.

## B) Guida in caso di pioggia

In caso di pioggia il conducente deve **aumentare la distanza di sicurezza** dal veicolo che lo precede, ridurre la velocità soprattutto in curva e impiegare sterzo e freni con prudenza per evitare slittamenti.

Deve, inoltre, azionare i tergicristalli ed evitare l'appannamento dei vetri per conservare una buona visibilità.

Se la pioggia dovesse essere molto forte il conducente dovrà, se necessario, fermare il veicolo ed attendere pazientemente che le condizioni meteorologiche migliorino; se necessario accendere i proiettori anabbaglianti anche in pieno giorno.

Si tenga presente, infine, che l'inizio di pioggia rende il fondo stradale scivoloso.

## C) Effetto aquaplaning

L'*aquaplaning* consiste nel leggero «decollo» del veicolo dal fondo stradale per lo strato d'acqua che, in caso di acquazzoni, si interpone tra le ruote e l'asfalto.

Tale fenomeno, di per sé molto pericoloso, si verifica più di frequente nel caso di veicoli leggeri, che «planano» più facilmente sullo strato d'acqua compressa, ed è causato dall'insufficiente deflusso dell'acqua dagli intagli del battistrada.

Generalmente perché si verifichi è necessario procedere ad una velocità piuttosto elevata, ma, qualora i pneumatici siano consumati, l'effetto aquaplaning può avvenire anche a velocità ridotta. Nel percorrere tratti stradali parzialmente allagati sarà, pertanto, opportuno procedere a bassa velocità e con estrema cautela.

## D) Guida in caso di vento forte

In caso di vento forte è sempre consigliabile ridurre la velocità, soprattutto nel percorrere le sommità di dossi e i viadotti, e all'uscita da gallerie. Bisognerà, inoltre, aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo antecedente o anche dagli ostacoli laterali, qualora il vento soffi lateralmente. Per prevenire possibili sbandamenti del veicolo, soprattutto in quest'ultimo caso, si dovrà tenere saldamente lo sterzo e comunque non circolare con veicoli tendonati.

Si potrà, inoltre, cercare di appesantire il veicolo entro il limite massimo di peso consentito ed evitare di utilizzare pneumatici con solcature di spessore ridotto.

## E) Guida su strade innevate

Nel transitare su strade coperte di neve occorre moderare la velocità e evitare manovre come frenate e sterzate brusche anche in caso di sbandamento del veicolo, e far uso frequente delle marce intermedie.

Naturalmente, per cautela, sarà consigliabile distanziare maggiormente gli altri veicoli e procedere con movimento quanto più possibile uniforme.

Bisognerà, inoltre, montare sulle ruote motrici del veicolo catene o pneumatici da neve ed innestare la doppia trazione, se il veicolo ne è provvisto.

## F) Guida in caso di nebbia

In caso di nebbia fitta è opportuno accendere i proiettori fendinebbia e la luce posteriore per nebbia, se il veicolo ne è dotato, oppure i proiettori anabbaglianti.

La velocità di marcia dovrà essere adeguata alle proprie possibilità visive aiutandosi anche seguendo con la coda dell'occhio le strisce longitudinali e in generale la segnaletica orizzontale. Qualora la visibilità fosse troppo ridotta, e comunque solo in caso di necessità, ci si dovrà fermare fuori della carreggiata. Se costretti a sostare sulla carreggiata, azionare il lampeggio simultaneo degli indicatori di direzione.

### **G) Guida su strade ghiacciate**

In presenza di tratti ghiacciati di strada è opportuno che il conducente riduca notevolmente la velocità mantenendola il più possibile uniforme, aumenti di circa tre o quattro volte la distanza di sicurezza, eviti brusche frenate e accelerazioni e, in discesa, proceda con marce basse anziché usare i freni. Per una guida sicura, è bene che il conducente si distanzi dalla traiettoria dei veicoli che incrocia e faccia molta attenzione nell'accedere a zone in ombra.

## **2. Doveri degli utenti della strada ai fini della sicurezza**

### **A) Il conducente**

Ai fini della sicurezza e della scorrevolezza del traffico, gli utenti della strada devono attenersi scrupolosamente alle specifiche norme di comportamento previste dal Codice della strada per non costituire pericolo o intralcio alla circolazione, ma anche a quelle dettate dalla comune prudenza e dal buon senso.

Pertanto sarà bene ricordare che:

- la velocità di marcia deve sempre essere coerente alle condizioni della strada, del traffico e del veicolo e deve essere dunque moderata in prossimità di crocevia e nelle forti discese;
- benché alla guida di un veicolo ad elevate prestazioni che può procedere velocemente, non si devono superare comunque i limiti di velocità e si deve dare di norma la precedenza nei crocevia anche ai veicoli lenti se provengono da destra. Si deve, inoltre, guidare in prossimità del margine destro della carreggiata senza, però, ostacolare i veicoli lenti e, nell'effettuare sorpassi, guardare nello specchietto retrovisore ed azionare l'indicatore sinistro di direzione. Infine, tenere strettamente la destra, quando si effettua una svolta a destra;
- si deve dare precedenza ai pedoni che attraversano negli appositi spazi;
- si deve sempre guardare lo specchietto retrovisore, prima di azionare l'indicatore di direzione per cambiare corsia;
- nei centri abitati qualora l'illuminazione pubblica sia insufficiente si devono usare proiettori a luce anabbagliante;
- se ad un incrocio ci si accorge di aver sbagliato corsia si deve seguire l'itinerario prelezionato, perché fermate brusche o altre manovre maldestre potrebbero causare tamponamenti e confusione nella circolazione. Pertanto è vietato tenersi sul margine sinistro di una carreggiata per voltare in una strada a destra;
- ad un incrocio urbano, se al segnale di via libera il veicolo che precede tarda a riprendere la marcia, si deve attendere con pazienza che riprenda la marcia senza infastidire il conducente con segnalazioni acustiche o luminose e senza tentare di superarlo. Nel caso in cui il ritardo si protragga si deve segnalare ai veicoli che seguono l'improvvisa sosta e, se c'è bisogno ed è possibile, prestare soccorso al conducente del veicolo rimasto fermo;

- in caso di traffico intenso, ci si deve uniformare alla velocità degli altri veicoli che procedono lungo la corsia occupata, mantenendo la distanza di sicurezza senza essere di disturbo o di intralcio alla circolazione;
- non si deve sostare sul tratto discendente di un dosso o sui binari tranviari;
- non si devono effettuare sorpassi in galleria a doppio senso e a due corsie;
- non ci si deve fermare lungo l'autostrada per dare passaggi;
- si deve rispettare la distanza di sicurezza;
- si devono utilizzare appropriatamente i proiettori di profondità;
- in caso di sosta in curva del veicolo per un guasto, si deve presegnalare il pericolo ai veicoli che sopraggiungono ponendo il segnale previsto;
- qualora alla guida di un veicolo si accusino segni di stanchezza si deve ridurre la velocità, tenere la destra e, se necessario, raggiungere una piazzola per la sosta e fermarsi a riposare;
- non si devono usare le luci di profondità incrociando altri veicoli;
- si deve tener presente che lo spazio minimo totale di arresto del veicolo dipende dallo stato della pavimentazione stradale, aumenta con l'aumentare della velocità, diminuisce ovviamente quanto maggiore è la prontezza di riflessi del conducente.

## B) Pedoni

I pedoni sono tenuti a circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui viali e su gli altri spazi per essi predisposti e ad attraversare sulle strisce di attraversamento. Qualora le strade non ne siano provviste oppure non ne siano provviste a sufficienza, i pedoni:

- devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, in modo da provocare il minimo intralcio possibile alla circolazione, e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli nei sensi unici;
- possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare (se la distanza dagli attraversamenti è superiore a metri 100).

È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a metri 100.

## C) Convogli militari e cortei

In presenza di cortei, convogli militari, colonne di scolari, di militari o processioni bisogna accostare sulla destra ed attendere la fine del loro passaggio oppure qualora vi sia una strada laterale imboccarla, a condizione che la manovra possa essere eseguita in maniera corretta.

## D) Gallerie

Nell'entrare o nell'uscire da una galleria stradale bisogna rallentare l'andatura con sufficiente anticipo in quanto l'improvviso cambiamento di luce rende necessario ai nostri occhi di disporre di sufficiente intervallo di tempo per adattarsi.

In particolare, al momento dell'ingresso in galleria è molto facile che si verifichino casi di tamponamento del veicolo antecedente causati dalla propensione a rallentare repentinamente per la scarsa visibilità dovuta alla penombra.

All'uscita, occorre invece fare attenzione a non rimanere abbagliati dalla luce improvvisa, per cui oltre che rallentare sarà consigliabile abbassare l'aletta parasole del veicolo. Si dovrà, inoltre, stare attenti a fronteggiare eventuali colpi di vento laterale che potrebbero far sbandare il veicolo, tenendo saldamente il volante.

### 3. La patente a punti

#### A) Contenuto in sintesi dell'istituto

La disciplina dell'istituto della patente a punti è contenuta nell'articolo **126bis** del codice della strada e relativa tabella allegata, introdotto dal D.Lgs. 9/2002, modificato dal D.L. 151/2003 (conv. con modif. nella L. 214/2003) ed ora oggetto di ulteriori **modifiche** anche ad opera della **L. 29 luglio 2010, n. 120**.

In estrema sintesi l'art. 126bis del codice dispone che **all'atto del rilascio** della patente di guida è **attribuito a tutti i titolari** della stessa (compresi ovviamente coloro che sono titolari all'atto dell'entrata in vigore della nuova normativa) un **punteggio di 20 punti** che è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada.

Tale punteggio subisce decurtazioni a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra di una violazione **tra quelle indicate nella tabella allegata** (anch'essa modificata dalla **riforma 2010**); la procedura finalizzata alla decurtazione del punteggio, si realizza solo a seguito della violazione di una delle norme indicate **tassativamente** nella tabella suddetta e solo nel punteggio (salva l'ipotesi relativa al raddoppio per i neopatentati) **precisamente indicato** nella medesima a fianco di ogni violazione.

Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

#### B) La decurtazione dei punti: l'ipotesi del conducente identificato

A fianco di ogni violazione contenuta nella tabella allegata all'art. 126bis del codice è indicato il punteggio di decurtazione. Quindi per l'**agente accertatore** è necessario, individuata la violazione commessa, verificare **se compare** nella tabella (o nel prontuario in dotazione) la **perdita di punti**. Se così è, il principale adempimento operativo è rappresentato dall'obbligo di fare menzione nel verbale di contestazione dell'**esatto ammontare del punteggio di decurtazione**.

La norma in esame **tende a colpire**, con la decurtazione del punteggio, il **conducente** che si è reso responsabile della violazione. Ciò significa che **si deve procedere**, quando possibile, con contestazione immediata della violazione per l'**identificazione del conducente trasgressore**. Al di là di marginali ipotesi in cui l'**identificazione del conducente** avviene con complesse attività di polizia giudiziaria, gli unici altri casi in cui il conducente risulta identificato a prescindere da una immediata contestazione della violazione, sembrano essere rappresentati dalla rilevazione di incidenti stradali laddove il conducente responsabile di violazioni che comportano decurtazioni di punteggio non risulti presente sul luogo del fatto perché, per esempio, trasportato all'ospedale, o quando non sono al momento compiutamente accertate violazioni alle norme di comportamento. In tali casi si procederà con **notificazione successiva**.

### C) L'ipotesi specifica della mancata identificazione del conducente

Il quarto periodo del comma 2 dell'art. 126bis del codice (nella versione vigente prima della sent. della Corte cost. 27/2005) disponeva che, nei casi in cui **non fosse stata possibile l'identificazione del conducente**, la *segnalazione* all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida **dovesse essere effettuata a carico del proprietario del veicolo** (intendendosi qui, più correttamente, l'intestatario del documento di circolazione quale risulta dai pubblici registri), **salvo che** lo stesso **non comunicasse**, entro 30 giorni dalla richiesta, all'organo di polizia procedente, i **dati personali e della patente del conducente**, effettivo trasgressore.

Se il **proprietario del veicolo** risultava una **persona giuridica**, il suo legale rappresentante o un suo delegato **era tenuto a fornire gli stessi dati**, entro lo stesso termine, all'organo di polizia procedente. In caso di omissione si applicava la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, del c.d.s.

Sull'art. 126bis, comma 2 del c.d.s. nella parte in cui **assoggetta il proprietario del veicolo/persona fisica** alla decurtazione dei punti per omessa comunicazione (all'Autorità) delle generalità del conducente, effettivo responsabile, sono state sollevate *censure di legittimità costituzionale* sotto diversi profili.

La Corte costituzionale, accogliendo tali censure, ne ha dichiarato la **parziale illegittimità costituzionale** con la **sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005**.

A seguito della pronuncia costituzionale, a partire dal **26 gennaio 2005** (data di pubblicazione della sentenza), si è delineata la seguente situazione:

- l'applicazione della decurtazione del punteggio esclusivamente a **carico del conducente inequivocabilmente identificato** (in sede di contestazione o su indicazione del proprietario del veicolo);
- la **sussistenza dell'obbligo** per il proprietario/persona fisica di **fornire i dati del conducente** (entro 30 giorni dall'invito per notifica);
- l'**applicazione della sanzione** di cui all'art. 180, comma 8 del c.d.s. in caso di **omessa comunicazione dei dati**.

In materia è anche intervenuto il legislatore che, recependo le indicazioni di anticostituzionalità, con il **D.L. 3 ottobre 2006, n. 262**, conv. con modif. nella **L. 24 novembre 2006, n. 286**, ha sostituito il quarto ed il sesto periodo del comma 2 dell'art. 126bis.

Secondo le novellate disposizioni (art. 2, comma 164 del D.L. 262/2006) la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'*articolo 196*, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro **sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione**, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.

L'inottemperanza all'obbligo di comunicazione, senza **giustificato e documentato motivo** è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **269 a 1.075 euro** (importo così aumentato dal **D.M. 22-12-2010**).

Il comma 165 dell'art. 2 del D.L. 262/2006 stabilisce, inoltre, la **riattribuzione d'ufficio del punteggio già decurtato ai danni del proprietario del veicolo**.

#### D) Violazioni multiple su un unico verbale

Il comma 1bis dell'art. 126bis stabilisce che qualora vengano accertate contemporaneamente (l'avverbio va inteso in senso di contestualità) più violazioni delle norme da cui derivano decurtazioni di punteggio, possono essere decurtati **al massimo 15 punti**. Tale disposizione non si applica nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

In caso di violazioni commesse da neopatentati la circolare esplicita poi che il **raddoppio di punteggio** si applica a quello previsto dalla tabella allegata all'art. 126bis per **ciascuna violazione**, fermo restando in ogni caso il limite complessivo della decurtazione fissato in **15 punti**.

#### E) Mancanza momentanea della patente

Nel caso in cui il trasgressore non abbia al seguito la patente, ferma rimanendo la procedura di cui all'art. 180 del codice, da ultimo anch'esso modificato dalla **L. 120/2010**, si procederà indicando sul verbale la circostanza della mancanza momentanea della patente e si farà dichiarare al conducente la data di rilascio, con conseguente decurtazione dei punti sulla base di tale dichiarazione. Quindi, in ufficio, si verificherà la reale situazione provvedendo, se del caso, a nuove notifiche a spese del trasgressore.

#### F) Adempimenti dell'ufficio contravvenzioni

L'organo da cui dipende l'agente accertatore deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro **trenta giorni** dalla **definizione della contestazione** effettuata.

La contestazione si intende **definita** in tre diversi casi:

- a) *pagamento in misura ridotta;*
- b) *scadenza dei termini per ricorrere al prefetto o per proporre opposizione al giudice di pace;*
- c) *conclusione dei procedimenti relativi ai ricorsi e alle opposizioni o ai procedimenti penali attivati dalla violazione.*

Il termine di 30 giorni decorre dal momento in cui la polizia ha avuto comunicazione (formale) dell'avvenuta definizione del verbale di contestazione, lo stesso **ha carattere ordinatorio**. Ne consegue che l'organo di polizia che ha accertato l'illecito **deve sempre effettuare la comunicazione** all'anagrafe sebbene siano trascorsi più di 30 giorni dalla definizione del verbale.

Nel caso in cui vengano contestate più violazioni che comportano decurtazione di punteggio la comunicazione deve avvenire separatamente per ciascuna di esse, anche in tempi differiti. Per quanto riguarda le **modalità di comunicazione**, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono contenute tutte le indicazioni per ottenere gratuitamente la password per accedere al meccanismo di comunicazione in via telematica.

#### G) Recupero punteggio mediante corsi di aggiornamento e corsi di guida sicura avanzata

L'art. 126bis (al comma 4, da ultimo modificato dall'**art. 22 della L. 120/2010**) prevede che, fatti salvi i meccanismi previsti dal comma 5 (vedi lett. L) e purché il punteggio non sia esaurito, è possibile **recuperare 6 o 9 punti** (questi ultimi sono previsti per titolari di

CAP e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E) partecipando a **corsi di aggiornamento** organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo deve essere precisato che, prima della riforma del 2010, per recuperare il punteggio attraverso i corsi di aggiornamento bastava la semplice frequenza ad essi; per effetto della **L. 120/2010** la **riacquisizione dei punti, invece, avviene all'esito positivo di una prova d'esame.**

Con decreto ministeriale (*da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 120*) sono stabiliti programmi e modalità di effettuazione della suddetta prova di esame. Con ulteriore decreto (sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione) sono, altresì, disciplinati i **corsi di guida sicura avanzata** con particolare riferimento ai *requisiti di idoneità dei docenti e di idoneità delle attrezzature*. Nello stesso decreto di disciplina dei «corsi di guida sicura» sono anche individuate le disposizioni del codice della strada che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza a tali corsi è **utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti (art. 22, commi 2 e 4 della L. 120/2010).**

#### **H) Obbligo di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità tecnica**

Così come prescrive il comma 6 dell'art. 126bis (modificato dall'**art. 22 della L. 120/2010**) alla perdita totale del punteggio, il **titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128 del c.d.s.** Al **medesimo esame** (questa integra un'ipotesi del tutto nuova) **deve sottoporsi il titolare della patente** che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di *almeno cinque punti*, commetta **altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.**

In queste ipotesi l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio (su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) **dispone la revisione della patente di guida.**

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione il titolare della patente deve sottoporsi ai predetti accertamenti in caso contrario **la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato**, con atto definitivo, dal competente ufficio del dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale (di cui all'art. 12 del c.d.s.) che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

#### **I) Adempimenti conseguenti alle violazioni penali**

Il legislatore, attraverso l'inserimento all'interno dell'art. 126bis, di un nuovo comma (6bis) ha disciplinato gli **adempimenti conseguenti alle violazioni penali** per le quali sia prevista la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

In tale ipotesi il **cancelliere** del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'art. 648 del c.p.p., nel termine di quindici giorni, **ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne dà notizia all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.**

### L) Sistema premiale del punteggio e bonus per i neopatentati

Secondo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 126bis, salvo il caso di perdita totale del punteggio disciplinato dal comma 6 sopra illustrato (lettera H) la **mancanza**, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, **determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.**

Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino ad un massimo di dieci punti.

Deve essere, altresì, ricordato che lo stesso **articolo 22 della L. 29 luglio 2010, n. 120** prevede anche un **meccanismo premiale** anche per la mancanza di violazioni che comportano decurtazione del punteggio entro i **primi tre anni di rilascio della patente**. In tali casi, fermo restando quanto stabilito dal comma 5, **viene attribuito un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.**

Tale nuovo *bonus*, che si affianca comunque a quelli indicati in precedenza e validi per tutti i patentati, vuole anche «compensare» il meccanismo di raddoppio del punteggio previsto per i neopatentati.

### M) L'applicabilità ulteriore dell'istituto della patente a punti

Per ciò che concerne l'applicabilità dell'istituto della patente a punti, nella circolare ministeriale del *12 agosto 2003 (n. 300/A/1/44248/109/16/1)* si legge, quale **principio generale**, che la **decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente** (ad es. la decurtazione non scatterebbe nel caso della stessa violazione realizzata con una bicicletta).

Per venire incontro alle costanti e pressanti esigenze di sicurezza stradale il legislatore è stato chiamato più volte ad intervenire, direttamente o indirettamente, anche sull'estensione dell'applicabilità dell'istituto.

In particolare, vengono qui in rilievo le disposizioni di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 a norma del quale la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 126 bis del c.d.s. si **applica anche alla carta di qualificazione del conducente** nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall'articolo 311 del regolamento di esecuzione al codice della strada.

La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è previsto tale documento di guida e nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l'esame di revisione previsto dallo stesso art. 126 bis.

Successivamente il legislatore è intervenuto in materia anche attraverso la **L. 15 luglio 2009, n. 94**, inserendo un nuovo articolo (219bis) nel codice della strada in riferimento alle ipotesi di *ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida*.

Proprio su tale articolo è intervenuta da ultimo la **L. 29 luglio 2010, n. 120**, attraverso l'articolo 43, che ne ha sostituito il comma 1 ed abrogato il comma 2; il testo novellato dell'articolo 219bis nelle ipotesi specificamente indicate prevede l'**applicabilità dell'art. 126bis solo in riferimento alle violazioni commesse da un conducente di ciclomotore.**

## 4. Doveri della polizia in caso di incidente stradale

La **rilevazione degli incidenti stradali**, così come risulta dall'art. 11 del c.d.s. rientra tra i **servizi di polizia stradale**; come tale, dunque, è esplicabile dagli organi individuati dall'art. 12 dello stesso codice della strada nonché dai rimanenti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2 del c.p.p. L'intervento sul luogo di un incidente stradale ha lo scopo di ristabilire la circolazione stradale, organizzare i soccorsi agli infortunati, compiere i rilievi tecnici ed appurare eventuali responsabilità. Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 11, agli organi di polizia possono essere richieste le informazioni sulle modalità dell'incidente, sulla residenza e il domicilio delle parti interessate, sulla copertura assicurativa e i dati di individuazione dei veicoli coinvolti.

La polizia stradale interviene sul luogo di un sinistro su comunicazione da parte di privati o di centri specializzati (es.: pronto intervento 113).

Gli agenti provvedono alla **immediata segnalazione** dell'ingombro della carreggiata, avvalendosi dell'apposito segnale di pericolo (triangolo rosso) o di segnali manuali d'avviso, facendo uso eventualmente anche di torcia elettrica o lampada.

In caso di **incendio**, essi ricorrono all'uso di estintori, o, in mancanza di essi, di altri mezzi per domare il fuoco e provvedono a portare in salvo gli eventuali occupanti del veicolo.

Gli agenti, inoltre, dispongono l'**immediata rimozione** di ogni intralcio alla circolazione, salva la necessità di effettuare i rilievi necessari ad accertare le modalità dell'incidente.

Compiti degli agenti che intervengono sul luogo del sinistro sono anche quelli di prestare assistenza ai feriti, chiamare i soccorsi medici, individuare ed identificare persone coinvolte e informate sui fatti e acquisirne le testimonianze.

## 5. Il comportamento in caso di incidente

Ai sensi dell'art. 189 c.d.s., modificato da ultimo ad opera dell'art. 31 della **L. 120/2010**, che vi ha inserito il comma 9bis, l'utente della strada, **in caso di incidente** comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Le persone coinvolte nell'incidente devono comunque adoperarsi per salvaguardare la sicurezza della circolazione evitando i possibili intralci, non disperdere le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità e non modificare lo stato dei luoghi (comma 2).

I conducenti coinvolti nell'incidente devono evitare ogni intralcio alla circolazione e gli agenti in servizio di polizia stradale dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione ed effettuano i rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente (comma 3).

In ogni caso i conducenti devono fornire le proprie generalità nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate (comma 4).

A norma del comma 5 chiunque in caso di incidente con danno alle persone non ottempera all'**obbligo di fermarsi** è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 279 a 1.114 euro (importo così aumentato dal **D.M. 22-10-2010**). In tal caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione ai sensi dell'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della *sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi*.

Il comma 6 dispone che nel caso di incidente con danno alle persone chi non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la *reclusione da sei mesi a tre anni* e con la sanzione accessoria della *sospensione della patente di guida da uno a tre anni*. Ove si profili questa ipotesi, si può procedere all'applicazione di alcune misure previste dal codice di procedura penale (artt. 281, *divieto di espatrio*; 282, *obbligo di presentazione alla p.g.*; 283, *divieto e obbligo di dimora*; 284, *arresti domiciliari*) ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'art. 381 del codice di procedura penale, anche fuori dai limiti di pena ivi previsti. Tali misure tuttavia non si applicano al conducente che entro le ventiquattro ore successive al fatto si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

La sanzione della *reclusione da uno a tre anni* viene inflitta a chiunque ometta di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite e ad essa si associa la *sospensione, in via accessoria, della patente per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni*. L'arresto previsto per i casi di flagranza non viene applicato al conducente che si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose.

La violazione dei commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da *80 a 318 euro* (importo così aumentato dal **D.M. 22-10-2010**).

L'art. 31 della **L. 120/2010** ha introdotto il comma 9bis nell'ambito dell'art. 189 c.d.s., che disciplina l'ipotesi di *incidente dal quale derivi un danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti*. In tal caso l'utente della strada al cui comportamento è ricollegabile l'incidente ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno; mentre le persone coinvolte in tal tipo di sinistro devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.

Le sanzioni amministrative applicabili, in caso di mancata ottemperanza dei suddetti obblighi, consistono nel pagamento di una somma *da euro 389 a 1.559* in capo al responsabile del sinistro e *da euro 78 a 311* per le altre persone coinvolte nello stesso.

Le norme di cui al menzionato art. 189 vanno, in taluni casi, a combinarsi con la fattispecie prevista dall'art. 593 c.p., relativa al reato di **omissione di soccorso** (come modificato dalla **L. 9 aprile 2003, n. 72**), che condanna alla **reclusione fino a ad un anno o alla multa fino a 2.500 euro** chiunque, avendo trovato abbandonato o smarrito un fanciullo minore di 10 anni o una persona incapace ometta di darne avviso all'Autorità competente o avendo trovato un corpo che sia o sembri inanimato o una persona ferita o altrimenti in pericolo ometta di prestare assistenza o di darne immediato avviso all'Autorità. Se dall'omissione di soccorso deriva una lesione personale la pena è aumentata; è raddoppiata se ne deriva la morte. L'obbligo ha, oltre alla finalità di prestare soccorso, quella di favorire l'accertamento delle modalità dell'incidente.

I soccorritori hanno l'obbligo di non interrompere le pratiche di assistenza fino all'accertamento della morte da parte di un medico. In caso di esito mortale, gli agenti devono evitare la rimozione del cadavere e l'alterazione dello stato dei luoghi e delle cose prima che siano effettuati i necessari rilievi, salvo che il cadavere si trovi in una posizione tale da intralciare il traffico ferroviario o stradale o quando si presume che possa intervenire una rapida alterazione delle tracce prima dell'arrivo sul posto dell'autorità giudiziaria.

In questi casi bisognerà procedere ai rilievi fotografici e descrittivi del caso.

## 6. Responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale

**La responsabilità civile** di un sinistro grava **sia sul conducente che sul proprietario** del veicolo che lo ha provocato a meno che, per quanto riguarda il primo, cioè il conducente, egli non provi di *aver fatto tutto il possibile per evitare il danno* e, nel secondo caso, il proprietario non dimostri che *la circolazione del veicolo di suo possesso sia avvenuta contro la propria volontà*.

Tale responsabilità consiste nel risarcimento dei **danni provocati a cose o persone**, obbligo che viene ottemperato pagando l'ammontare dovuto (eventualmente concordato con l'avente diritto) tramite regolare denuncia alla propria compagnia di assicurazione.

Chi è civilmente obbligato al risarcimento può, inoltre, richiedere l'assistenza di un consulente nelle operazioni di liquidazione e far riparare il proprio veicolo.

La responsabilità civile connessa al sinistro è generalmente una forma di *responsabilità extracontrattuale*. Al contrario, nel caso, ad esempio, di danno provocato ad un passeggero di un mezzo di trasporto pubblico, come autobus o taxi, il previsto contratto di trasporto contemplerà tale responsabilità ed essa sarà pertanto di *tipo contrattuale*.

Si noti, infine, che la responsabilità civile è indipendente da quella penale e da quella amministrativa.

**La responsabilità penale**, invece, si verifica quando:

- si provochi il decesso dell'investito;
- si provochino lesioni ed il sinistro sia punibile a querela della persona infortunata;
- si configuri un delitto;
- il veicolo sia stato affidato incautamente a persona non provvista dei requisiti per guidare e non nelle condizioni previste dalle norme sulla patente e sul certificato di abilitazione professionale per guida;
- vengano violate le norme del codice penale o alcune del codice della strada.

**È invece esclusa** quando:

- il conducente dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro;
- l'evento è riferibile a causa di forza maggiore;
- il conducente non sia imputabile;
- non siano applicabili sanzioni penali;
- non vi siano stati morti o feriti.

Chi è penalmente e civilmente responsabile di un sinistro stradale è soggetto alle pene previste dal codice penale ed è obbligato a risarcire il danno. Nel caso abbia, poi, violato anche norme del codice della strada è soggetto alle relative sanzioni. Può incorrere nella revisione, nella sospensione o nella revoca della patente di guida.